

COMUNE DI
BOVA MARINA

(Provincia di Reggio di Calabria)

N. 147

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con D.P.R. del 22/02/2013, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs 267/2000)

**OGGETTO: NON AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA: Casili Paolo -
CF:CSLPAL72R18C954A- fascicolo OSL nr. 88**

.....
L'anno **duemilasedici** addì **tre** del mese di **maggio** alle ore **16.00** nella sala delle adunanze del
Comune,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Bova Marina, con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 53 del 21/11/2012, esecutiva, ha dichiarato il dissesto finanziario;
- con D.P.R. del 22 febbraio 2013, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso;
- l'Organo Straordinario di liquidazione si è insediato in data 28/3/2013, giusta verbale n.1;
- con deliberazione n.7 del 17 aprile 2014, questo O.S.L. ha richiesto alla Commissione Straordinaria del Comune di Bova Marina l'adesione alla proposta di adozione della procedura semplificata di liquidazione, di cui al citato art. 258 del T.U.E.L ed ha approvato l'elenco dei debiti ammessi alla massa passiva dopo una delibazione di massima;
- con deliberazione n. 65 del 21/05/2014, assunta con i poteri della Giunta, la Commissione Straordinaria del Comune di Bova Marina, ha deliberato l'adesione alla procedura semplificata di cui all'art. 258 del T.U.E.L.;
- ai sensi del comma 10 dell'art. 255 del TUEL non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206
- l'art. 256, comma 1, del TUEL che stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite corredato dai provvedimenti di diniego;
- nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva questo Organo deve provvedere a deliberare le eventuali esclusioni dei crediti non ammissibili;

VISTA:

- l'istanza presentata in data 6/4/2013 ed acquisita al nr 4124 del protocollo generale del Comune di Bova Marina- Fascicolo OSL n.88, con la quale il sig. Casili Paolo ha richiesto l'ammissione alla massa passiva del credito vantato nei confronti del Comune di Bova Marina per un importo totale di euro 2.206,07, quale contributo alloggiativo di cui alla legge 431/88, finanziata dalla Regione Calabria giusta delibera G.R. nr 466/2002;
- la nota prot. nr 5505/OSL del 24/6/2013, con la quale è stata richiesta, al Responsabile del Servizio del Comune di Bova Marina, l'attestazione prevista dal comma 4 dell'art. 254 TUEL;

- la nota con la quale il Responsabile del Servizio ha comunicato che il credito vantato attiene alla gestione vincolata relativa ai contributi alloggiativi di cui alla legge 431/88, finanziati dalla Regione Calabria Delibera G.R. nr 466/2002;

-la nota n.5068/OSL, raccomandata AR nr 14756958133 del 6/8/2014, con la quale è stato comunicato all'interessato l'avvio del procedimento per la non ammissione alla massa passiva del dissesto e sono state richieste eventuali controdeduzioni;

CONSIDERATO CHE il debito non può essere ammesso alla massa passiva in quanto attinente ad una gestione vincolata giusta l'attestazione del Responsabile del Servizio;

VISTO il D.Lgs nr. 267/2000 e smi (TUEL)

DELIBERA

-di non ammettere alla massa passiva della liquidazione, per le motivazioni in premessa indicate, la domanda con la quale Casili Paolo ha richiesto l'inserimento del credito vantato nei confronti del Comune di Bova Marina per un importo totale di Euro 2.206,07, quale contributo alloggiativo di cui alla legge 431/88, finanziata dalla Regione Calabria delibera G.R. nr 466/2002;

-di includere il suddetto debito nell'elenco delle passività non ammesse da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256, comma 7, del TUEL.

La presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, verrà pubblicata nei modi di legge e notificata al creditore ed al Sindaco del Comune di Bova Marina.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE



(Rag. Leonardo Richichi)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del T.U.E.L d.lgs 267/2000)

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione degli atti di questo Ente attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal....03.MAG.2016....

Reg. Pubbl. n° 482 del 03 MAG 2016

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



(Alagna Piero)

03 MAG 2016

Per avvenuta pubblicazione dal.....al. 18-05-2016

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



(Alagna Piero)